

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4403

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BICOCCHI, APREA, CASINI, FILOCAMO, FOTI, FRAGALÀ, FRATTINI, LUCCHESI, MARINACCI, MARZANO, MASI, MATA-CENA, PERETTI, RICCIO, SANZA, SAVARESE, SELVA, TARADASH, TARDITI, TASSONE, VALDUCCI, VOLONTÉ, ZACCHERA

Istituzione del sistema pubblico integrato dell'istruzione e norme in materia di autonomia e di parità scolastica

Presentata il 13 dicembre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende allineare il nostro sistema scolastico agli indirizzi già adottati negli altri Paesi europei e sanciti, ormai da oltre dieci anni, dallo stesso Parlamento europeo, superando la situazione discriminatoria oggi esistente nei confronti della scuola non statale al fine di migliorare la qualità e l'efficienza dell'intero sistema formativo.

Il che non significa sminuire o voler sacrificare il ruolo della scuola di Stato. Essa è un grande patrimonio che, tuttavia, per mancanza di senso di responsabilità, sta purtroppo andando in rovina. Deperisce, perché malata di monopolio statalistico. Per ridarle vitalità, c'è un'unica so-

luzione, quella di strutturare l'intero sistema scolastico sulla base del principio di competizione: fra le stesse scuole pubbliche in concorrenza fra loro e tra queste e le scuole private, specie quelle non a scopo di lucro.

È il grande principio della competizione che anima il progresso della scienza, la vita della democrazia e l'economia di mercato. La competizione è l'occidente, la competizione è la più alta forma di collaborazione.

Si obietta, dagli statalisti di ogni tipo, che la scuola è un settore strategico, dunque non può venire lasciata al « mercato ». A costoro replichiamo in modo deciso e secco: proprio perché la scuola è un settore strategico, essa va gestita con le « regole del

mercato», mettendo in competizione fra loro gli istituti scolastici.

La competizione è necessaria per tutti i servizi, anche quelli sociali alle persone, come la sanità e l'assistenza. Ma lo è tanto più nella scuola, perché qui il monopolio statale si traduce sostanzialmente in una negazione di libertà per quanti — studenti, famiglie, educatori — si trovano a dover fare i conti con un'offerta di politiche scolastiche rigida e senza alternative.

E lo « Stato maestro » non è forse la più pericolosa manifestazione dello « Stato etico », che si arroga il diritto di formare le menti, sottraendo i giovani alle comunità naturali, prima di tutte la famiglia ?

L'intero sistema scolastico italiano deve quindi essere riformato, fortificato e corroborato in una sana, aperta competizione. La realizzazione piena dei principi di libertà e di autonomia nella scuola è oggi finalmente possibile per il largo consenso verso il federalismo e il principio di « sussidiarietà »: che deve essere attuato sia tra Stato centrale e comunità locali, sia nel rapporto tra strutture pubbliche e libere articolazioni della società.

Le riforme concrete che proponiamo sono:

1) l'attuazione prima del principio dell'autonomia (finanziaria, organizzativa, didattica) di tutti i plessi scolastici, dall'università alla scuola primaria;

2) la realizzazione della vera parità tra scuola statale e non statale, con applicazione del principio base della libertà scolastica.

La soluzione radicale per affrontare la riforma dell'intero sistema scolastico italiano è quindi quella del « buono scuola ». In base ad essa, il finanziamento pubblico e l'obbligatorietà vengono pienamente mantenuti, ma i fondi, sotto forma appunto di « buoni scuola », vengono attribuiti non direttamente alla scuola ma agli studenti e alle famiglie, che vengono così lasciate libere di scegliere presso quale scuola — fra quelle pubbliche, private o *non profit* — spendere il buono stesso.

Una soluzione intermedia, limitata alle scuole non statali, transitoria e di valore « terapeutico », è il « credito d'imposta »: una somma fissa da detrarre direttamente dall'imposta dovuta, per ridurre l'ingiustizia attuale verso gli utenti delle scuole non statali.

La proposta di legge introduce il « buono scuola » come soluzione a regime, ed un'attuazione graduale del credito di imposta come norma transitoria e di progressivo avvicinamento all'obiettivo finale.

Ma la soluzione non può assolutamente essere quella della « convenzione » tra sistema scolastico statale e scuole non statali (già sperimentata negativamente nel settore sanitario).

L'attuazione del sistema delle convenzioni porrebbe tutte le scuole libere nelle mani dello Stato e delle regioni, vale a dire alla mercè dei partiti e dei burocrati.

Questo darebbe vita non ad un sistema concorrenziale ma ad un sistema spartitorio e collusivo. Ed eliminerebbe la competizione, cioè quella medicina che sola può guarire la malattia della scuola italiana: il monopolio dell'istruzione.

È quindi veramente fuorviante che il dibattito sulla riforma della scuola italiana si concentri quasi solo sul progetto di legge governativo sulla parità, e sulla possibilità o meno di trovare una manciata di miliardi nelle varie leggi finanziarie: facendone addirittura uno spartiacque storico, premessa di rispettivi riconoscimenti tra il nuovo potere politico della sinistra e la Chiesa italiana.

Si capisce che, per chi sta per morire di fame (e le scuole cattoliche stanno chiudendo per mancanza di mezzi finanziari), qualunque cosa sia meglio di nulla. Ma è pure colpevole scambiare la primogenitura per un piatto di lenticchie !

Perché cercare di negare la verità evidente, e cioè che la convenzione crea *clientes* e dispensa elemosine ?

I cattolici italiani hanno la grande occasione di mostrare la loro fiducia nel valore della famiglia: e questa opportunità storica è offerta loro dalla lotta — necessaria e nobile — per la libertà di educa-

zione, perché si ristabilisca che i figli appartengono alla famiglia e non allo Stato.

Ed è questa anche una grande occasione per un'iniziativa comune tra cattolici e laici, che faccia davvero cadere storici steccati, e li veda battersi insieme per la piena libertà e contro il monopolio pubblico statale nella scuola e negli altri servizi.

È questa l'occasione per distinguere i veri innovatori liberali dai tanti nefasti statalisti, dai tanti libertidici che infestano il nostro Paese, e che scorazzano all'interno delle istituzioni mascherati da « liberali », desiderosi di venir appellati « intellettuali mitteleuropei », difensori — soltanto a parole — delle regole di mercato.

Contro gli ammiccamenti compromissori e neo-statalisti proponiamo una riforma in nome della libertà, della competizione e del mercato, contro lo statalismo assistenzialista, inefficiente e liberticida.

Dalla concorrenza può trarre beneficio solo una scuola efficiente; e la scuola efficiente esige personale dinamico e qualificato.

Temono la concorrenza le scuole poco serie — siano esse pubbliche o private, cattoliche o laiche — e tutti coloro che — atterriti dalla sola idea di dover competere con colleghi più preparati e con istituzioni meglio organizzate — preferiscono vivere in sistemi protetti.

Ma non è più tempo di protezioni ed inefficienze, nel sistema competitivo mondiale nel quale ormai siamo.

La scuola attuale dà « titoli di studio ». La società chiede, ormai, però, solo « competenze » e « formazione ».

La presente proposta di legge consta di quindici articoli suddivisi in tre parti.

La prima parte introduce una vera autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e finanziaria, e comprende gli articoli da 1 a 9.

La seconda parte riguarda la libertà di studio e di partecipazione delle famiglie e le garanzie di libertà di insegnamento e di trasparenza del sistema scolastico. Comprende gli articoli da 10 a 14.

La terza parte consta dell'articolo 15 e fissa le disposizioni finali e transitorie in materia di credito di imposta e di attuazione del buono di cui all'articolo 10, comma 2.

In particolare gli articoli della proposta di legge sono così suddivisi.

L'articolo 1 definisce gli obiettivi generali della legge e le caratteristiche del sistema pubblico integrato dell'istruzione.

L'articolo 2 indica i soggetti che fanno parte del sistema dell'istruzione.

L'articolo 3 indica i requisiti per l'istituzione e la gestione del servizio scolastico.

L'articolo 4 definisce l'autonomia ed il profilo giuridico dell'istituto scolastico.

L'articolo 5 prevede le modalità di attribuzione con cui realizzare l'autonomia didattica.

L'articolo 6 disciplina l'autonomia organizzativa.

L'articolo 7 disciplina i metodi di ricerca e di sviluppo.

L'articolo 8 prevede le modalità per la realizzazione del progetto di scuola e di istituto.

L'articolo 9 disciplina l'autonomia finanziaria.

L'articolo 10 fissa le modalità e le possibilità di finanziamento finalizzate alla realizzazione della libertà di scelta delle istituzioni scolastiche.

L'articolo 11 fissa le modalità per conseguire l'abilitazione e l'accesso agli albi professionali per docenti e dirigenti.

L'articolo 12 fissa le modalità per l'accesso al diritto allo studio.

L'articolo 13 istituisce il Servizio nazionale di valutazione per la produttività scolastica ed il raggiungimento degli obiettivi raggiunti.

L'articolo 14 stabilisce che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è altresì competente e per quanto riguarda il servizio scolastico e la tutela della libera concorrenza fra le scuole.

L'articolo 15 fissa le disposizioni transitorie in materia fiscale per i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della legge.

La proposta di legge lascia volutamente aperto il punto, peraltro nodale, del venire

meno del valore legale dei titoli di studio rilasciati dalle scuole, statali e non statali, del servizio pubblico integrato dell'istruzione non universitaria. Tale voluta ambiguità deriva solo dalla difficoltà di affrontare da subito la complessità delle questioni che si aprono con l'adozione immediata di una simile scelta. Ma i

proponenti sono consapevoli dell'importanza ed urgenza del problema, e di come tale coraggiosa soluzione sia l'esito necessario dell'evoluzione storica ed il completamento naturale della radicale liberalizzazione dell'ordinamento scolastico, oggetto della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Pluralismo educativo).

1. La Repubblica riconosce la libertà di apprendimento, di istruzione e di educazione come diritto fondamentale del cittadino.

2. La libertà di insegnamento è in funzione della libertà di apprendimento.

3. La libertà di insegnamento ha due limiti fondamentali:

a) la libertà di apprendimento;

b) il diritto-dovere dei genitori, o di chi ne fa le veci, di educare e di istruire i figli.

4. Il sistema pubblico integrato, statale e non statale, dell'istruzione, in applicazione del principio costituzionale del pluralismo educativo, e nel quadro delle finalità indicate ai commi 1, 2 e 3 e degli indirizzi di governo, deve tendere a:

a) mettere i genitori, o le persone aventi diritto, in condizione di scegliere per l'istruzione dei propri figli la scuola che soddisfa meglio le loro aspirazioni educative, nel rispetto dei valori fondamentali della Costituzione;

b) semplificare le procedure burocratiche che regolano il servizio pubblico educativo e destinare ad esso maggiori risorse;

c) migliorare la qualità dell'insegnamento attraverso la competizione fra una pluralità di offerte;

d) incentivare il privato affinché investa nel sistema di istruzione e formazione.

ART. 2.

(Istituzione del servizio pubblico educativo).

1. Fanno parte del servizio pubblico integrato dell'istruzione gli istituti e le scuole

di ogni ordine e grado, tipo ed indirizzo, gestiti dallo Stato o da altri soggetti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

2. All'istituzione ed alla gestione delle scuole e degli istituti del servizio pubblico integrato si applicano le norme generali sull'istruzione stabilite dalla presente legge.

ART. 3.

(Requisiti di accesso alla gestione del servizio).

1. Le scuole e gli istituti istituiti o gestiti in qualsivoglia forma istituzionale da enti pubblici o privati, da formazioni sociali giuridicamente costituite e da privati che intendono fare parte del servizio pubblico educativo, per accedere a tale riconoscimento devono dimostrare al Ministero della pubblica istruzione il possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere redatto uno statuto della scuola;
- b) avere elaborato un progetto educativo;
- c) avere articolato specifici piani di studio;
- d) avere redatto una carta dei servizi scolastici;
- e) la conformità dei titoli di studio e di abilitazione del personale dirigente e docente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- f) il rilascio agli alunni di un titolo di studio conclusivo;
- g) la disponibilità di strutture edilizie e di servizi idonei.

2. Gli studenti che frequentano le scuole e gli istituti del servizio pubblico educativo sostengono l'esame finale per il conseguimento del titolo di studio conclusivo sulla base di prove coerenti con i piani di studio seguiti nelle scuole e negli istituti e valutati dal competente Servizio nazionale.

ART. 4.

(Autonomia delle istituzioni scolastiche).

1. L'autonomia degli istituti e delle scuole facenti parte del servizio pubblico integrato dell'istruzione assicura il riconoscimento dei diritti e dei doveri degli allievi, delle famiglie, dei docenti e dei dirigenti.

2. L'autonomia è strumento per perseguire la realizzazione del progetto educativo, per scegliere le opzioni più congrue agli obiettivi prestabiliti, per valutare i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi, sulla scorta di parametri oggettivi di riferimento.

3. Al fine di cui al comma 2, gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado di cui all'articolo 3 hanno personalità giuridica e sono ordinati secondo principi di autonomia didattica, di ricerca e di sviluppo, organizzativa e finanziaria.

ART. 5.

(Autonomia didattica).

1. Ciascuna scuola o istituto realizza la propria autonomia didattica attraverso:

a) la specificazione e l'integrazione degli obiettivi educativi e formativi nazionali;

b) l'organizzazione e l'adeguamento dei contenuti sulla base di una programmazione didattica e curriculare;

c) la scelta, l'organizzazione e l'utilizzazione dei metodi e degli strumenti didattici;

d) l'organizzazione dell'attività didattica che preveda nell'anno scolastico o nel ciclo di studi:

1) la distribuzione temporale dei contenuti delle singole discipline;

2) una distribuzione flessibile dell'orario settimanale complessivo e dei singoli insegnamenti;

e) la progettazione e la realizzazione di percorsi didattici che prevedano lo svolgimento di insegnamenti opzionali o aggiuntivi;

f) la progettazione e la realizzazione di percorsi destinati agli adulti;

g) la progettazione e l'adozione di procedure e strumenti di verifica;

h) ogni altra modalità che sia espressione della libertà progettuale delle scuole, purché coerente con gli obiettivi e gli *standard* formativi fissati per ciascun grado, ordine, tipo o indirizzo, di scuola o di istituto.

ART. 6.

(Autonomia organizzativa).

1. L'autonomia organizzativa è finalizzata all'erogazione dei servizi ispirati ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelte, partecipazione, efficienza ed efficacia. L'autonomia organizzativa ed amministrativa è volta ad attribuire alle istituzioni scolastiche anche la diretta gestione dei beni patrimoniali e la capacità di stipulare le convenzioni anche con gli enti locali per la eventuale gestione dei servizi che essi sono tenuti ad erogare sulla base delle disposizioni vigenti.

2. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali, determina le forme di autofinanziamento e approva il bilancio.

3. L'autonomia organizzativa si esplica nei seguenti ambiti:

a) creazione di strutture di supporto alla progettazione formativa ed alla valutazione del servizio erogato, con specifico riferimento al progetto di istituto;

b) articolazione dei cicli formativi in classi o gruppi o altri moduli organizzativi;

c) realizzazione di attività formative e di prestazioni di servizi utili a terzi, finanziate con le risorse erogate da terzi;

d) utilizzazione dei locali delle strutture e dei laboratori, in relazione alle

esigenze espresse dalla comunità scolastica e locale;

e) disciplina delle modalità di organizzazione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, dell'orario di lezione giornaliero e di apertura della scuola nel rispetto del numero complessivo di giorni di attività didattica annuale prevista;

f) disciplina dei rapporti tra scuola e famiglia;

g) servizi didattici, amministrativi e tecnici.

4. Le scuole o istituti possono operare attraverso accordi o convenzioni con altre istituzioni scolastiche, anche di ordine e grado diversi, con gli enti locali e con altri soggetti pubblici e privati.

5. Con apposito regolamento interno di istituto sono definiti i criteri e le modalità di esercizio dell'autonomia organizzativa.

ART. 7.

(Autonomia di ricerca e di sviluppo).

1. L'autonomia di ricerca e di sviluppo è finalizzata a sostenere i processi di innovazione del sistema.

2. L'aggiornamento culturale e professionale, la ricerca didattica, la progettazione degli interventi formativi, la sperimentazione delle tecnologie didattiche, l'acquisizione di documentazione e la valutazione dei processi e dei risultati formativi sono aspetti essenziali dell'esercizio della professionalità docente.

3. A livello di scuola o di istituto l'autonomia di ricerca e di sviluppo è finalizzata soprattutto a sostenere:

a) il pieno raggiungimento degli *standard* formativi;

b) la dimensione collegiale ed organizzativa dell'attività docente;

c) la personalizzazione degli insegnamenti e degli apprendimenti per prevenire

e contenere la dispersione scolastica ed il disagio giovanile;

d) lo sviluppo dell'organizzazione modulare della didattica, anche per facilitare i rientri formativi degli adulti.

4. Per l'attuazione delle attività previste nel presente articolo possono essere stipulati accordi e convenzioni con gli istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi (IRRSAE), le università e soggetti pubblici e privati.

ART. 8.

(Progetto di istituto).

1. Ciascuna scuola o istituto programma la propria attività per cicli formativi attraverso il progetto complessivo quale documento che esplicita, anche all'esterno, l'offerta formativa e le relative strategie, in relazione ai bisogni, alle domande ed agli obiettivi di formazione.

ART. 9.

(Autonomia finanziaria).

1. Le istituzioni scolastiche organizzano e amministrano le entrate e le spese nello svolgimento delle attività didattiche ed amministrative al fine del conseguimento degli obiettivi definiti nel progetto di istituto.

2. Gli atti di donazione e i lasciti per eredità o legati a favore delle istituzioni scolastiche ed educative sono esenti dal pagamento di imposte e tasse di qualunque tipo.

3. Le istituzioni scolastiche esplicano l'autonomia nella programmazione delle risorse acquisibili e nella loro destinazione all'assolvimento delle finalità istituzionali, secondo le decisioni deliberate in sede di approvazione del bilancio.

4. L'esplicazione dell'autonomia finanziaria e gestionale persegue la piena realizzazione degli obiettivi di istituto, in conformità dei principi di corretta ed economica gestione delle risorse, trasparenza,

imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

5. La formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo, la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale e i relativi riscontri sono disciplinati con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

6. I bilanci devono chiudere in pareggio, e la relativa responsabilità fa carico agli organi decisionali della scuola o dell'istituto.

ART. 10.

(Libertà di scelta delle istituzioni scolastiche e sistema di finanziamento).

1. È riconosciuto agli studenti, se maggiorenni, ovvero ai genitori o a chi ne fa le veci, il diritto di scegliere liberamente l'istituzione scolastica ed educativa presso la quale iscriversi o iscrivere i propri figli.

2. Le istituzioni scolastiche appartenenti al servizio pubblico educativo ricevono dagli iscritti il contributo di funzionamento erogato dal Ministero della pubblica istruzione sotto forma di buono. Tale buono, personale e non negoziabile, è attribuito, annualmente, ad ogni persona avente diritto. I buoni possono essere accettati da qualsiasi scuola e istituto del servizio pubblico educativo, e non costituiscono entrate soggette ad imposte. L'ammontare unitario massimo di tale contributo è fissato annualmente, entro il 31 marzo, per l'anno scolastico successivo, sulla base del costo per alunno stabilito attraverso una media nazionale determinata statisticamente per ciascun ordine e grado di scuola, tenuto conto del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario immediatamente precedente rapportato al numero degli alunni afferenti ciascun ordine e grado di scuola nell'anno scolastico conclusosi il 31 agosto dell'anno immediatamente precedente.

3. La scelta delle istituzioni scolastiche facenti parte del servizio pubblico da parte

degli aventi diritto non è soggetta ad alcun controllo.

4. Ogni scuola e istituto abilitato all'accettazione dei buoni di cui al comma 2 deve pubblicare il suo bilancio preventivo e consuntivo annuale, dopo averlo preventivamente sottoposto alla revisione di una società abilitata alla certificazione. Nella pubblicazione del bilancio devono essere allegati gli atti relativi agli alunni iscritti e frequentanti.

5. L'autonomia finanziaria degli istituti può prevedere altre forme di contribuzione integrativa e perequativa.

ART. 11.

(Albi professionali dei dirigenti e dei docenti).

1. Il Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con uno o più decreti stabilisce le norme relative alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione professionale ai fini dell'iscrizione negli albi professionali provinciali, regionali e nazionali per la copertura di posti di dirigente e di docente delle scuole e degli istituti del servizio pubblico educativo.

2. Le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica e di autonomia, con propri regolamenti, approvati ai sensi delle disposizioni dello statuto della scuola o dell'istituto, disciplinano le modalità per la copertura dei posti vacanti di docenti, attingendo liberamente agli albi di cui al comma 1. Per quanto si riferisce ai dirigenti, il medesimo regolamento stabilisce i criteri per l'assunzione mediante chiamata nominativa.

3. Le istituzioni di cui al comma 2, in misura non superiore ad un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente fornito di titoli scientifici o professionali adeguati ai compiti affidati, ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.

ART. 12.

(Diritto allo studio).

1. Tutti gli alunni del sistema pubblico integrato dell'istruzione hanno diritto ad avvalersi dei servizi e dei benefici in genere offerti dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali per l'attuazione del diritto allo studio, a parità di condizioni e con esclusione di ogni discriminazione correlata all'ente gestore della scuola o dell'istituto frequentato.

ART. 13.

(Servizio nazionale di valutazione).

1. Al fine di individuare criteri nazionali di qualità del servizio e di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi, è istituito il Servizio nazionale di valutazione come agenzia autonoma dell'amministrazione della pubblica amministrazione. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, definisce l'assetto organizzativo e funzionale del Servizio e la relativa dotazione di personale.

2. Il Servizio nazionale di valutazione si avvale per lo svolgimento della propria attività del servizio ispettivo dipendente dal Ministero della pubblica istruzione alla data di istituzione del Servizio stesso.

3. Con cadenza triennale, il Ministro della pubblica istruzione riferisce alle Camere sugli esiti di produttività del servizio pubblico educativo rilevati dal Servizio nazionale di valutazione e sugli investimenti previsti per il settore della formazione.

ART. 14.

(Autorità garante del servizio scolastico e trasparenza amministrativa del servizio pubblico educativo).

1. Ai fini della tutela degli aventi diritto e della libera concorrenza tra scuole ed istituti, il servizio scolastico rientra tra le attività di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Il dirigente scolastico è titolare del governo della scuola e dell'istituto ed è responsabile personalmente di tutte le decisioni che adotta, nell'ambito delle disposizioni di carattere generale emanate dal consiglio di circolo o di istituto.

3. Gli studenti, i loro genitori o chi ne fa le veci hanno pieno diritto di accesso per acquisire la conoscenza dei processi decisionali delle scuole o degli istituti, riferiti sia agli aspetti amministrativi che didattici con l'unico limite, ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, della salvaguardia della riservatezza di terzi, che deve comunque garantire agli interessati la visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi.

ART. 15.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. La messa a disposizione del buono di cui all'articolo 10, comma 2, avviene progressivamente nei cinque anni scolastici successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura del 20 per cento per ciascun anno.

2. Nello stesso periodo di cui al comma 1, per le famiglie con figli frequentanti scuole e istituti non statali di ogni ordine o grado, con riferimento alle rette dalle stesse corrisposte, sono stabilite le seguenti agevolazioni fiscali:

a) l'importo della retta, fino alla concorrenza delle tasse scolastiche previste

per la corrispondente scuola o istituto statale, resta deducibile dall'imponibile ai sensi dell'articolo 13, comma 4, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

b) la parte residua della retta, fino al massimale indicato con riferimento al costo medio per alunno previsto dall'articolo 10, comma 2, costituisce credito di imposta, deducibile dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinata sul reddito complessivo;

c) il credito di imposta di cui alla lettera *b*) è deducibile gradualmente, nella misura del 20 per cento con riferimento al primo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, del 40 per cento al secondo, del 60 per cento al terzo, dell'80 per cento al quarto e del 100 per cento al quinto.

